

**A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE**

**Verona, 18 febbraio 2021**

**Prot. n. 45/21 – AG/sb**

**Circ. n. 45/AM/4 - 21**

Oggetto: **MUD 2021 – SCADENZA PROROGATA AL 16 GIUGNO P.V.**

*Publicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il DPCM 23 dicembre 2020 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021".*

Il nuovo DPCM 23 dicembre 2020 sostituisce il precedente DPCM 24 dicembre 2018, confermando la struttura del modello articolato in 6 comunicazioni e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare alla Camera di Commercio competente nel 2021 con riferimento all'anno 2020.

Poiché il suddetto DPCM 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, secondo quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, **slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto).

Il DPCM contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)
- Allegato 2 - Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Allegato 3 - Facsimile di scheda Comunicazione via telematica
- Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica

**I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono confermati e individuati dalla normativa seguente:** dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e- dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182.

In particolare, come già riportato nella ns precedente circolare del 17.02 u.s., i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

x Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

x Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

x Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

x Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

x Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ).

x i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.

x I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

### **Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:**

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni

### **Sono state riviste le seguenti comunicazioni:**

- comunicazione "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" con il passaggio da 10 a 6 categorie di Raee;
- comunicazione "*rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione*" che dovrà essere effettuata dai "*soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)*". Quanto alle modalità di presentazione, si introduce l'obbligo di presentazione della "Comunicazione rifiuti" per i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Resta invariato l'obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni "rifiuti", "veicoli fuori uso", "imballaggi" sia per la sezione consorzi che gestori rifiuti di imballaggio, e "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" (vd. [ns. circ. n. 42 del 17 febbraio 2021 – link.](#))

**Sul sito di Ecocamere, il sito ambientale delle Camere di commercio [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it), Ecocerved ha reso disponibili il software per la compilazione e la presentazione del MUD,** nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. Non sono valide, ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità quali, ad esempio, supporti magnetici (floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente con queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica tramite il sito <http://www.mudtelematico.it/>.

In particolare per quanto riguarda le Istruzioni per la compilazione del MUD 2021 - Comunicazione rifiuti, sul sito di Ecocamere è disponibile il seguente estratto dalla GU che riporta le istruzioni e le schede di interesse per la Comunicazione in oggetto.

[Scarica estratto Compilare la Comunicazione Rifiuti](#)

Rimangono comunque immutate le informazioni da comunicare e le modalità per la trasmissione; per le modalità di accesso e prenotazione del servizio di assistenza Apindustria si rimanda a quanto comunicato con [ns. circ. n. 42 del 17 febbraio 2021 – link.](#)

Distinti saluti.

Il Direttore  
Lorenzo Bossi

